



EMANUELE SARESINI

Le azioni di classe e rappresentative in Portogallo

Il presente contributo si propone di analizzare in modo sistematico la disciplina portoghese in materia di azioni di classe e di azioni rappresentative, ricostruendone l'evoluzione normativa, l'inquadramento teorico e le caratteristiche del procedimento. L'indagine sarà volta a metterne in evidenza tanto i punti di forza, quanto i profili critici. In una prospettiva comparatistica, l'analisi sarà poi completata da un confronto con la normativa italiana, al fine di individuare le differenze più significative tra i due ordinamenti in materia di azioni di classe e azioni rappresentative.

This paper aims to provide a systematic analysis of the Portuguese framework governing class actions and representative actions, reconstructing its legislative development, theoretical foundations, and procedural features. The study seeks to highlight both its strengths and its critical aspects. From a comparative perspective, the analysis will then be complemented by an examination of the Italian legal framework, in order to identify the most significant differences between the two systems with regard to class actions and representative actions.

Sommario: 1. *L'acção popular*; 1.1. Dalle origini alla Costituzione portoghese; 1.2. La *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995; 1.3. Osservazioni di sintesi; 2. Le azioni rappresentative portoghesi; 2.1. Premessa: la Direttiva UE 2020/1828; 2.2. La trasposizione portoghese: il *Decreto Lei* n. 114-A/2023, del 6 dicembre 2023; 2.2.1. La legittimazione attiva; 2.2.2. La domanda introduttiva e il procedimento; 2.2.3. Il finanziatore passivo; 2.2.4. Il regime delle prove, la decisione e la posizione del consumatore; 2.3. Considerazioni critiche; 3. Principali somiglianze e differenze tra la normativa italiana e portoghese in materia di azioni di classe e rappresentative.

1. *L'acção popular*

1.1. Dalle origini alla Costituzione portoghese

Le azioni di classe in Portogallo affondano le loro radici nelle *actiones populares* del diritto romano¹, strumenti concessi dal pretore al *quivis de populo* attraverso i quali ogni cittadino poteva agire a tutela di interessi collettivi e della cosa pubblica². Nel corso del tempo, tali

¹ A. PAYAM MARTINS, *Class actions em Portugal*, 1999, p. 1 ss.

² Sulle *actiones populares* romane si vedano, tra gli altri, V. CRISAFULLI, voce *Azione popolare*, in *Nuovo dig. it.*, II, Torino, 1937, p. 138 ss.; L. PALADIN, voce *Azione popolare*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1958, p. 88 ss.; A. LUGO, voce *Azione popolare*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 861 ss.; M. GIAGNORIO, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 5, 2012, p. 10 ss.

istituti sono stati progressivamente recepiti e adattati nell'ordinamento giuridico portoghese, fino a trovare una piena consacrazione sul piano costituzionale³.

In particolare, la *Constituição da República Portuguesa* del 1976⁴ riconosce espressamente questo strumento di tutela collettiva: l'art. 52, comma 3⁵, attribuisce ai cittadini il diritto di promuovere azioni giudiziarie per la difesa di interessi diffusi e collettivi, prevedendo che a tutti è riconosciuto il diritto di *acção popular*, incluso il diritto, delle parti lese, di richiedere il risarcimento nei casi e nei termini previsti dalla legge, personalmente o tramite associazioni che si propongono di difendere gli interessi in questione. Tale diritto può essere esercitato in particolare al fine di: a) promuovere la prevenzione, la cessazione o il perseguimento giudiziario di reati contro la salute pubblica, i diritti dei consumatori, la qualità della vita o la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale; b) salvaguardare i beni dello Stato, delle regioni autonome e degli enti locali.

Dall'analisi del precetto costituzionale emerge come la dottrina⁶ abbia qualificato le azioni di classe nell'ordinamento portoghese come veri e propri diritti fondamentali. Esse sono riconosciute e garantite dalla Costituzione e possono essere esercitate non solo da singoli cittadini, ma anche da associazioni e organismi rappresentativi che perseguano gli interessi oggetto della controversia.

³ Come precisano J. P. REMÉDIO MARQUES, *La class action a garanzia dell'impresa armoniosa e sostenibile nel diritto portoghese*, in D. CATERINO, I. INGRAVALLO, *L'impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi*, Lecce, 2020, p. 343 e P. MEIRA LOURENÇO, *Experiência em Portugal*, relazione presentata al convegno *Public hearing on a horizontal instrument for collective redress in Europe?*, tenuto a Bruxelles il 12 luglio 2011, p. 1, le azioni di classe trovano una prima menzione nelle *Ordenações Manuelinas* del 1521 e, successivamente, nelle *Ordenações Filipinas* del 1603, dove erano finalizzate alla conservazione e alla tutela dei beni pubblici. Esse vengono poi richiamate all'art. 124 della Carta costituzionale del 1824, seppur in modo limitato a specifici reati commessi dai giudici. La loro applicazione viene ulteriormente ampliata con il codice amministrativo del 1842, che le estende al controllo giurisdizionale della legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione, configurando la cosiddetta azione popolare correttiva: inizialmente circoscritta agli atti in materia elettorale, essa sarà in seguito estesa a tutti gli atti dell'Amministrazione locale contrari alla legge e all'interesse pubblico. Infine, il codice amministrativo del 1878 introduce la possibilità di supplire alle omissioni dell'Amministrazione locale, dando luogo all'azione popolare suppletiva.

⁴ Così come revisionata dalla *Lei Constitucional* n. 1/89, dell'8 luglio 1989.

⁵ L'art. 52 (*Direito de petição e direito de acção popular*) inserito nella Parte I (*Direitos e Deveres Fundamentais*), del Título II (*Direitos, Liberdades e Garantias*), al Capítulo II (*Direitos, Liberdades e Garantias de Participação Política*) espressamente statuisce "1. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a quaisquer autoridades petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral e, bem assim, o direito de serem informados, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva apreciação. 2. A lei fixa as condições em que as petições apresentadas colectivamente à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas das regiões autónomas são apreciadas em reunião plenária. 3. É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o direito de acção popular nos casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspondente indemnização, nomeadamente para: a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infracções contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e do património cultural; b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais."

⁶ P. MEIRA LOURENÇO, *Experiência em Portugal*, cit., p. 2.

L'*acção popular* è finalizzata alla tutela di interessi diffusi e collettivi di particolare rilevanza, quali la protezione della salute pubblica, i diritti dei consumatori, la qualità della vita, nonché la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale. Essa può essere proposta sia nei confronti di enti pubblici sia contro soggetti privati, a conferma della sua ampia portata applicativa.

Sotto il profilo funzionale, l'azione può assumere diverse forme: preventiva, attraverso l'adozione di misure inibitorie volte a impedire il verificarsi o il protrarsi di condotte lesive; repressiva, mediante l'eliminazione o l'annullamento di atti amministrativi illegittimi; e, infine, compensativa, laddove sia diretta a ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione degli interessi tutelati

1.2. La *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995

Con la *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995 (cd. LAP), il legislatore portoghese ha disciplinato in modo organico le modalità di esercizio del diritto di promuovere le *acções populares*⁷, riconosciute e consacrate dalla Costituzione portoghese⁸.

La legge in questione, come chiarito dall'art. 1, individua i casi e le modalità attraverso cui vengono riconosciuti ed esercitati il diritto di partecipazione popolare nei procedimenti amministrativi, nonché il diritto all'azione popolare finalizzata alla prevenzione, alla cessazione o alla repressione in sede giudiziaria delle violazioni previste dall'art. 52, comma 3, della Costituzione. Il comma 2 dell'art. 1 specifica, inoltre, che tale disciplina è diretta a garantire una tutela rafforzata di alcuni interessi di particolare rilevanza collettiva, tra cui la salute pubblica, la protezione dell'ambiente, la qualità della vita, la difesa dei consumatori nell'acquisto di beni e servizi, la salvaguardia del patrimonio culturale e la tutela del demanio pubblico⁹.

⁷ A. GIORGETTI, V. VALLEFUOCO, *Il contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel Mondo*, Milano, 2008, p. 204.

⁸ A ben vedere, e come sottolinea M. SOUSA FERRO, *Ações populares cíveis em Portugal*, in *Revista de direito comercial*, 2023, p. 415, l'art. 52, comma 3, Cost. è stato attuato anche tramite altre normative speciali quali gli artt. 31 e 303 del *Código de Processo Civil* (*Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995); l'art. 4 del *Regulamento das Custas Processuais* (*Decreto-Lei* n. 34/2008, del 26 febbraio 2008); l'art. 9 del *Código de Processo nos Tribunais Administrativos* (*Lei* n. 15/2002, del 22 febbraio 2002); art. 19 della *Lei do Private Enforcement* (*Lei* n. 23/2018, del 5 giugno 2018); artt. 31 e 32 del *Código de Valores Mobiliários* (*Decreto-Lei* n. 486/99, del 13 novembre 1999); artt. 26 e 29 del *Decreto-Lei* n. 446/85, del 13 novembre 1985; artt. da 10 a 13, 17 e 18 della *Lei de Defesa do Consumidor* (*Lei* n. 24/96, del 31 luglio 1996); art. 7 della *Lei* n. 19/2014, del 14 aprile 2014; artt. 10 e 11 della *Lei* n. 35/98, del 18 luglio 1998; artt. 9 e 10 della *Lei* n. 92/95, del 12 settembre 1995; art. 16 del *Decreto-Lei* n. 57/2008, del 26 marzo 2008; art. 59 della *Lei* n. 13/85, del 6 luglio 1985; artt. 3 e 7 della *Lei* n. 107/2015, del 25 agosto 2015; art. 6 della *Lei* n. 75/2017, del 17 agosto 2017; articolo unico della *Lei* n. 20/96, del 6 luglio 1996.

⁹ Per M. SOUSA FERRO, *Ações populares cíveis em Portugal*, cit., p. 422, l'elencazione degli interessi tutelati non ha carattere tassativo; di conseguenza, possono essere fatti valere anche ulteriori interessi, purché anch'essi risultino meritevoli di protezione sul piano costituzionale. A. PELLEGRINI GRINOVER, *Le azioni collettive ibero-americane: nuove questioni sulla legittimazione e la cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2003, p. 10 e R. BERIZONCE, A. PELLEGRINI GRINOVER, A. LANDONI, *Codice modello di processi collettivi per iberoamerica (esposizione di motivi)*, in *Riv. dir. proc.*, 2, 2005, p. 561, affermano come la giurisprudenza portoghese si sia spinta oltre quanto espressamente previsto dal dato normativo, ricavando dall'assetto

In via generale, la legittimazione ad agire spetta a tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici, alle associazioni e fondazioni che difendono interessi in causa e alle autorità locali in relazione agli interessi detenuti dai residenti nella rispettiva giurisdizione¹⁰, nonché la Procura della Repubblica¹¹. Ciò non esclude che alcune leggi speciali prevedano regole di legittimazione ad agire differenti. A titolo esemplificativo, la normativa in materia di concorrenza privata stabilisce che le azioni collettive possano essere promosse da associazioni di imprese, senza la necessità di requisiti ulteriori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito da tutte le imprese danneggiate, anche qualora i loro fini statuari non comprendano espressamente la tutela della concorrenza¹².

I requisiti per la legittimazione ad agire delle associazioni sono la personalità giuridica, l'espressa inclusione nei loro doveri o obiettivi statuari di difesa degli interessi in gioco nel tipo di azione in questione e il non intraprendere alcuna attività professionale che possa concorrere con aziende o liberi professionisti¹³.

Ai sensi dell'art. 12 della LAP, l'*ação popular* può assumere qualunque delle forme previste dal codice di procedura civile. I ricorrenti hanno la facoltà di richiedere misure cautelari e di promuovere azioni giudiziarie sia di natura dichiarativa – nelle quali, oltre all'accertamento del diritto, può essere ordinato al convenuto il compimento di un atto determinato, come in particolare il pagamento di un indennizzo in favore dell'attore – sia di natura esecutiva, finalizzate all'esecuzione coattiva del diritto previamente accertato. Restano in ogni caso ferme le azioni di natura amministrativa previste dal CPTA¹⁴.

Seppur non esiste una fase preventiva, nella quale il tribunale analizza e autorizza la rappresentanza collettiva¹⁵, il giudice deve comunque verificare, anche d'ufficio, la legittimazione e l'interesse ad agire. Egli può anche rigettare il ricorso qualora ritenga che il successo della richiesta sia manifestamente improbabile, previo parere della Procura della Repubblica e dopo aver svolto eventuali indagini preliminari¹⁶. Se l'azione supera questa

complessivo del sistema la possibilità di riconoscere una tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei, vale a dire diritti di natura divisibile che, tuttavia, risultano suscettibili di una trattazione collettiva in ragione della loro comune matrice originaria. Cfr., ad esempio, la sentenza del *Supremo Tribunal de Justiça* del 23 settembre 1997, in *Revista de Processo*, 88, 1997, p. 142 ss.

¹⁰ Art. 2, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995.

¹¹ Art. 16, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995. Relativamente al ruolo del Pubblico Ministero, si veda M. CARVALHO, *A ação popular: o papel do Ministério Público na defesa dos interesses difusos e coletivos*, in *Revista do CEJ*, 1, 2024, p. 105 ss.

¹² Art. 19, *Lei do Private Enforcement*. Per una disamina sul rapporto tra azioni di classe e pratiche anticoncorrenziali sia consentito il rimando a M.J. CAPELO, C. CUNHA, *Práticas anticoncorrenciais*, Coimbra, 2023, p. 1 ss.

¹³ Art. 3, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995. Peraltro, la giurisprudenza ha sostenuto che le associazioni e le fondazioni che vogliono promuovere un'*ação popular* non devono avere un numero minimo di membri (cfr. Corte app. Lisbona, 4 dicembre 2018, causa n. 7074/15 (*OdC v. Sport TV*), in www.dgsi.pt).

¹⁴ P. MEIRA LOURENÇO, *Experiência em Portugal*, cit., p. 3.

¹⁵ J. LEBRE DE FREITES, *A ação Popular do Direito Português*, in *Sub Iudice*, 24, 2003, p. 20.

¹⁶ Art. 13, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995. Il giudice, ex art. 18 della medesima legge, può concedere effetto sospensivo al ricorso per prevenire danni irreparabili o difficili da riparare.

valutazione, la categoria di persone rappresentate viene informata tramite annunci sui giornali o avvisi pubblici.

Il sistema portoghese delle azioni di classe si configura come un modello di *opt-out*, nel quale l'iniziativa giudiziaria proposta da un singolo soggetto o da un ente legittimato produce effetti anche nei confronti di tutti gli altri titolari dei diritti e degli interessi coinvolti¹⁷. In base a tale impostazione, il ricorrente agisce come rappresentante della collettività interessata senza necessità di un mandato espresso, comprendendo automaticamente tutti coloro che non abbiano manifestato la volontà di escludersi dal giudizio¹⁸.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di autoesclusione, la legge prevede che i titolari degli interessi coinvolti siano adeguatamente informati e convocati. Entro il termine fissato dal giudice — o comunque fino alla conclusione della fase istruttoria — essi possono scegliere se intervenire nel procedimento oppure dichiarare espressamente la propria esclusione. In mancanza di una manifestazione contraria, opera una presunzione di adesione tacita all'azione collettiva, con conseguente estensione degli effetti della decisione giudiziaria anche nei loro confronti, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 4, della LAP.

Secondo l'art. 19 della LAP, il giudicato — salvo il caso di rigetto per insufficienza di prova o quando il giudice debba decidere diversamente in base a specifiche ragioni del caso — si estende a tutti i titolari dei diritti o degli interessi che non hanno esercitato il diritto di autoesclusione. Le sentenze definitive e inappellabili sono pubblicate, a spese della parte soccombente e sotto pena di oltraggio alla corte, con menzione del carattere definitivo della sentenza, su due giornali.

Con riferimento al risarcimento del danno, l'art. 22, commi 1 e 3, della LAP chiarisce che la condanna del convenuto comporta l'insorgere dell'obbligo di risarcire i soggetti danneggiati per i pregiudizi arrecati, secondo i criteri generali della responsabilità civile soggettiva. In tali ipotesi, il risarcimento è subordinato all'accertamento della colpa. Il comma 2 dell'art. 22 stabilisce inoltre che, qualora la lesione riguardi interessi riferibili a una pluralità di titolari non individualmente determinati, il risarcimento venga quantificato in maniera globale.

Accanto a tale disciplina, l'art. 23 della LAP contempla anche una forma di responsabilità civile oggettiva: è infatti previsto l'obbligo di risarcire il danno indipendentemente dalla colpa ogniqualvolta dall'azione o dall'omissione del soggetto responsabile derivi una lesione dei diritti o degli interessi tutelati dalla legge.

Le azioni collettive nell'ordinamento portoghese presentano un regime favorevole per i ricorrenti sotto il profilo delle spese processuali, nonché con riferimento all'eventuale obbligo di rifondere le spese sostenute dalla controparte¹⁹. L'attore è esonerato dal pagamento delle

¹⁷ A. GIORGETTI, V. VALLEFUOCO, *Il contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel Mondo*, cit., p. 206.

¹⁸ Art. 14, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995.

¹⁹ M. SOUSA FERRO, *Ações populares cíveis em Portugal*, cit., p. 431.

spese processuali iniziali e finali, anche in caso di esito parziale della domanda. In ipotesi di rigetto della domanda, l'attore è tenuto a pagare una somma compresa tra un decimo e la metà delle spese che sarebbero normalmente dovute, tenendo conto della sua situazione economica e del motivo formale o sostanziale del rigetto²⁰. Inoltre, la LAP stabilisce, all'art. 21, che il giudice deve fissare l'ammontare delle spese legali tenendo conto della complessità e del valore della controversia.

1.3. Osservazioni di sintesi

Terminata l'analisi della disciplina generale portoghese in materia di azioni di classe, è possibile mettere in luce alcuni profili di forza e di criticità che caratterizzano tale strumento. Sotto il profilo positivo, la sola possibilità di promuovere un'azione collettiva esercita un rilevante effetto preventivo sul contenzioso²¹, incentivando spesso la composizione delle controversie al di fuori delle aule giudiziarie. Inoltre, l'azione collettiva favorisce l'accesso alla giustizia, consentendo il risarcimento dei danni in un'unica sede processuale anche quando il pregiudizio subito da ciascun cittadino è di modesta entità. In assenza di tale strumento, la necessità di promuovere una pluralità di azioni individuali rischierebbe di scoraggiare il ricorso alla tutela giurisdizionale²².

Ulteriori elementi di forza risiedono nell'adozione del sistema di *opt-out*, che permette la formazione di classi omogenee e assicura una maggiore efficienza, evitando l'instaurazione di procedimenti paralleli fondati su questioni comuni. Al contempo, tale modello lascia impregiudicata la possibilità per i soggetti che esercitano il diritto di autoesclusione di agire separatamente. L'efficacia soggettiva del giudicato contribuisce poi a una risoluzione uniforme e immediata delle controversie, garantendo una distribuzione effettiva del risarcimento tra tutti i danneggiati non autoesclusi e assicurando la parità di trattamento in presenza di situazioni giuridiche identiche, in linea con un'idea di giustizia sostanziale²³. A ciò

²⁰ Art. 20, *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995, che precisa anche che le controversie in malafede sono regolate dal diritto general e che la responsabilità delle spese degli autori intervenuti è solidale. In più, è bene segnalare come il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di tre anni dalla data in cui la sentenza che lo riconosce diventa definitiva. Gli importi corrispondenti ai diritti prescritti vengono consegnati al Ministero della Giustizia, che li registrerà in un conto speciale e li destinerà al pagamento della rappresentanza legale e al sostegno dell'accesso alla giustizia verso i titolari del diritto di azione popolare che ne facciano legittima richiesta.

²¹ Per P. MEIRA LOURENÇO, *Experiência em Portugal*, cit., p. 6, questo effetto deflattivo potrebbe in parte spiegare il numero relativamente contenuto di azioni collettive effettivamente instaurate dinanzi ai tribunali. M. SOUSA FERRO, *Ações populares cíveis em Portugal*, cit., p. 431, precisa come il numero medio di azioni di classe presentate in Portogallo dal 2007 al 2020 è pari a 37 per anno.

²² R. BIELLA, *A Acção popular e o poder discricionatório da administração*, in *Riv. forense*, 1998, p. 34 che evidenzia come le azioni di classe siano uno strumento di democrazia e legalità.

²³ A. PELLEGRINI GRINOVER, *Acção popular portuguesa: uma análise comparativa*, in *Lusitana/série direito/Numero especial*, 1996, p. 252 ss.

si aggiungono l'ampio potere di intervento riconosciuto al giudice e il regime favorevole in materia di spese processuali.

Accanto a tali aspetti positivi, l'azione popolare in Portogallo è stata oggetto anche di diverse critiche. In primo luogo, si è osservato che, qualora venga meno l'effetto preventivo, lo strumento potrebbe determinare un incremento del contenzioso.

Ulteriori perplessità riguardano il rischio di un'eccessiva apertura dei tribunali all'attivismo sociale e politico, con possibili ripercussioni sull'equilibrio tra potere giudiziario ed esecutivo. Non mancano poi critiche di ordine economico, legate al potenziale effetto dissuasivo sugli investimenti e sullo sviluppo economico, dovuto alla minaccia di condanne risarcitorie di entità difficilmente prevedibile. Infine, vengono evidenziate le difficoltà pratiche nella determinazione e nella ripartizione del risarcimento tra una pluralità di aventi diritto²⁴.

2. Le azioni rappresentative portoghesi

2.1. Premessa: la Direttiva UE 2020/1828

Presa atto dell'inadeguatezza degli strumenti di tutela esclusivamente individuali nel garantire una protezione effettiva dei consumatori, l'Unione europea, al termine di un articolato percorso²⁵, ha adottato la Direttiva UE 2020/1828. Tale direttiva, volta a disciplinare le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, è stata approvata il 25 novembre 2020 ed è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 409 del 4 dicembre 2020²⁶, segnando un passaggio significativo nel rafforzamento dei meccanismi di tutela collettiva a livello sovranazionale.

In estrema sintesi, verranno ora esaminati i principali profili della Direttiva citata, al fine di fornire un quadro di riferimento utile a comprendere meglio l'analisi dettagliata della normativa di recepimento portoghese, che sarà svolta nei paragrafi successivi.

²⁴ P. MEIRA LOURENÇO, *Experiência em Portugal*, cit., p. 6.

²⁵ Non è questa la sede per soffermarsi sul percorso che ha condotto all'approvazione della Direttiva UE 2020/1828. Sia, quindi, consentito il rimando a G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto all'approvazione della dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4, 2022, p. 1010 ss.

²⁶ L'art. 24 della normativa citata prevede che "Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [...] Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023". Allo stato attuale, non tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno ancora provveduto al recepimento della Direttiva UE 2020/1828. L'avanzamento delle misure di attuazione adottate dai singoli Stati membri può essere verificato consultando il portale *Eur-Lex* (www.eur-lex.europa.eu). In dottrina, cfr. A. BIARD-DENIEUL, *Thunder Road: The Implementation of the Representative Actions Directive in Europe*, in *Emory International Law Review*, 4, 2024, p. 752 ss.

L'art. 1 prevede l'introduzione del nuovo strumento processuale delle azioni rappresentative²⁷, al fine di assicurare un migliore accesso alla giustizia per i consumatori²⁸ e il corretto funzionamento del mercato interno²⁹. L'ambito di applicazione viene definito dall'art. 2, che precisa come la Direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti³⁰ per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato I³¹, comprese le disposizioni recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori³². Ai sensi dell'art. 4, gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative previste dalla Direttiva possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dai medesimi Stati membri³³. L'art. 6 si occupa della proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere, da intendersi come *“un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente legittimato stesso è stato designato”* (art. 3, n. 7)³⁴.

²⁷ Con la precisazione che *“La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale”* (art. 1, par. 2).

²⁸ Il consumatore è definito, dall'art. 3, n. 1), come *“qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”*.

²⁹ Sempre l'art. 1 della Direttiva impone agli stati membri l'adozione di *“adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso”*.

³⁰ La definizione di professionista è fornita dall'art. 3, n. 2): *“qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un'altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”*.

³¹ Come espone M. BONA, *Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva - La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, in *Giur. it.*, 1, 2021, p. 226, l'elenco della materie di cui all'allegato I riguarda contratti del consumo, responsabilità per danni da prodotti difettosi, medicinali per uso umano, dispositivi medico-diagnostici, sicurezza alimentare, responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, trasporto ferroviario, servizi e responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne, diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

³² Gli interessi collettivi dei consumatori sono *“gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori”* (art. 3, n. 3).

³³ La legittimazione ad agire si differenzia a seconda che si intenda promuovere un'azione rappresentativa nazionale oppure un'azione rappresentativa transfrontaliera. Ex art. 4, par. 3, l'ente – per poter essere designato come ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere – deve rispettare i seguenti requisiti: *“a) è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione; b) il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell'Unione di cui all'allegato I; c) non persegue scopo di lucro; d) non è oggetto di una procedura di insolvenza e non è dichiarato insolvente; e) è indipendente e non influenzato da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un'azione rappresentativa, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro erogatori di finanziamenti e gli interessi dei consumatori; f) rende pubblico in un linguaggio semplice e comprensibile con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni che dimostrino che l'ente soddisfa i criteri elencati alle lettere da a) a e) e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sul suo oggetto sociale e sulle sue attività”*.

³⁴ L'azione rappresentativa nazionale è, invece, *“un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l'ente legittimato stesso è stato designato”* (art. 3, n. 6).

L'art. 7 ribadisce come gli Stati membri devono garantire che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative previste dalla presente direttiva dinanzi ai loro organi giurisdizionali o alle loro autorità amministrative, precisando altresì che gli enti legittimati devono avere il diritto di chiedere almeno provvedimenti inibitori³⁵ e provvedimenti risarcitori³⁶.

Così come affermato dall'art. 10, l'azione rappresentativa, qualora ciò sia consentito dal diritto nazionale, può essere finanziata da un terzo purché non vi siano conflitti di interesse e a condizione che il finanziamento non allontani l'azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori³⁷. Con riferimento alle transazioni concernenti il risarcimento per i consumatori interessati, l'art. 11 espone come queste possano essere proposte dall'ente legittimato e dal professionista congiuntamente all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa³⁸. Per l'art. 13, gli Stati membri devono stabilire norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano informazioni, in particolare sul loro sito *web*, in merito alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, allo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate e ai loro risultati.

Ai sensi dell'art. 18, nel caso in cui un ente legittimato abbia fornito prove sufficienti per supportare un'azione rappresentativa e abbia indicato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto da tale ente legittimato, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa deve essere in grado di disporre che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto processuale nazionale³⁹.

³⁵ Definito dall'art. 8 quale provvedimento provvisorio o definitivo teso a far cessare o vietare una pratica o, nel caso in cui questa sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

³⁶ La cui definizione è fornita dall'art. 3, n. 10 come *“una misura che obbliga un professionista a offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale”*. Dei provvedimenti risarcitori si occupa anche l'art. 9.

³⁷ Merita menzione anche l'art. 20, il cui par. 1 espone come *“Gli Stati membri devono adottare misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti di cui all'art. 7 della Direttiva”*.

³⁸ Sempre secondo l'art. 11, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, dopo aver consultato l'ente legittimato e il professionista, possano invitare l'ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole. In ogni caso, le transazioni sono soggette al controllo dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa.

³⁹ Considerato che la medesima norma prevede che gli Stati membri devono provvedere affinché, se richiesto dal convenuto, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possa ingiungere parimenti all'ente legittimato o a un terzo di esibire prove pertinenti, M. BONA, *Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva - La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, cit., p. 234, parla di *“parità delle armi”* tra le parti in causa. Peraltro, sempre in tema di prove, ai sensi dell'art. 15, *“Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all'esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell'ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove”*.

2.2. La trasposizione portoghese: il *Decreto Lei* n. 114-A/2023, del 6 dicembre 2023

Il 6 dicembre 2023 è stato pubblicato il *Decreto Lei* n. 114-A/2023, che recepisce la Direttiva UE 2020/1828 sulle azioni collettive a tutela degli interessi dei consumatori⁴⁰. L'intenzione del legislatore portoghese è che tale regime sia applicabile ogniqualvolta si verificano violazioni delle disposizioni di diritto nazionale e dell'Unione europea di cui all'allegato I della Direttiva o di altre normative a tutela dei consumatori vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale, che ledano o possano ledere gli interessi collettivi dei consumatori⁴¹.

Il *Decreto Lei* n. 114-A/2023 è composto cinque capitoli. Il primo contiene le disposizioni generali⁴², il secondo tratta del regime di designazione degli enti qualificati e di proposizione di azioni collettive transfrontaliere⁴³, il terzo affronta l'esercizio delle azioni collettive in generale⁴⁴, il quarto si concentra sull'obbligo di informazione nelle azioni collettive⁴⁵ e l'ultimo capitolo contiene le disposizioni finali⁴⁶.

2.2.1. La legittimazione attiva

La legittimazione attiva a proporre un'azione collettiva per la difesa degli interessi è attribuita, dall'art. 5, comma 1, lett. a)⁴⁷, del *Decreto Lei* n. 114-A/2023 alle associazioni e fondazioni che rispettano i requisiti di cui all'art. 6, quali la personalità giuridica, l'inclusione espressa, nei suoi

⁴⁰ Come anticipato, il Portogallo dispone già di un meccanismo procedurale nazionale di azione collettiva, sancito dalla *Lei* n. 83/95, del 31 agosto 1995 e successive modifiche (LAP), che mira a tutelare diversi interessi, compresi quelli relativi al consumo di beni e servizi. L'opportunità di recepire la Direttiva è stata colta per istituire uno specifico regime nazionale di azione collettiva per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori. Come espone M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, in *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, 4045, 2024, p. 251, si tratta di un momento significativo nell'ordinamento giuridico portoghese in quanto la LAP non fornisce risposte alle sfide che l'azione collettiva comporta. Per A. PATO, *Jurisdiction and Crossborder Collective Redress - A European Private International Law Perspective*, Oxford, 2019, p. 94 ss., le soluzioni stragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo (offerte, nell'ordinamento portoghese, dalla *Lei* n. 29/2013, del 19 aprile 2013 e dalla *Lei* n. 144/2015, dell'8 settembre 2015) potrebbero rivelarsi una valida alternativa, ma dipendono dall'iniziativa del singolo consumatore che, di norma, mostra segni di vulnerabilità economica e inerzia di fronte alle pratiche dannose attribuite alle grandi aziende.

⁴¹ In ogni caso, per tutte le questioni non disciplinate dal citato decreto legge, si applicano le norme relative alle azioni di classe previste dalla LAP. In particolare, ciò accade nelle materie quali l'esercizio del diritto di *opt-out* (artt. 14 e 15 della LAP) e la determinazione dell'indennizzo (art. 22 della LAP).

⁴² Relative ad oggetto (art. 1), ambito di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3), identificazione dei titolari del diritto di azione collettiva e requisiti di legittimità per associazioni e fondazioni (artt. 4, 5 e 6).

⁴³ Artt. da 7 a 9.

⁴⁴ Regolando questioni quali il finanziamento del contenzioso da parte di terzi (art. 10), Procedura di consultazione preventiva dei titolari del diritto di azione collettiva (art. 11), la rappresentanza dei consumatori (art. 12), l'accesso alle prove (art. 13), i termini di prescrizione (art. 14), le sanzioni (art. 15), la condanna e destinazione del risarcimento (art. 16), le decisioni definitive e inappellabili (art. 17) e l'esenzione dalle spese processuali (art. 18).

⁴⁵ Artt. 19 e 20.

⁴⁶ Artt. da 21 a 25.

⁴⁷ Si badi che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), hanno diritto di proporre un'azione collettiva anche le autorità locali.

compiti o obiettivi statuari, della difesa dei interessi in gioco nel tipo di azione in questione, il non svolgere alcun tipo di attività professionale in concorrenza con aziende o liberi professionisti, l'indipendenza⁴⁸ e l'assenza di influenza da parte di soggetti diversi dai consumatori, in particolare professionisti, che hanno un interesse economico a promuovere un'azione collettiva. Tali condizioni, tuttavia, non coincidono con quelle richieste agli enti nazionali che intendano ottenere la designazione quale ente qualificato per l'esercizio di azioni collettive transfrontaliere in altri Stati membri, essendo per queste ultime previste prescrizioni ulteriori e specifiche⁴⁹.

2.2.2. La domanda introduttiva e il procedimento

Con riferimento ai requisiti della domanda introduttiva, va osservato che il *Decreto Lei* n. 114-A/2023 non prevede prescrizioni specifiche ulteriori rispetto a quelle generali. Ne consegue che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 552 del *código de processo civil*, che disciplina il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio⁵⁰.

Accanto ai requisiti formali generali, tuttavia, la dottrina⁵¹ ritiene che incomba sull'ente promotore un ulteriore onere di allegazione, consistente nella dimostrazione della propria idoneità a proporre l'azione e a garantire un'adeguata tutela collettiva. Ciò in considerazione del fatto che la condotta illecita oggetto di causa deve aver inciso su un gruppo di soggetti, la cui posizione giuridica risulti caratterizzata da elementi comuni⁵². In tale prospettiva, la

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 6, comma 2, un'associazione o fondazione è considerata indipendente, in particolare se è esclusivamente responsabile delle decisioni di avvio, recesso o risoluzione di un'azione collettiva, ispirandosi al principio di tutela degli interessi dei consumatori.

⁴⁹ Per l'art. 7 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023, gli enti nazionali che intendano ottenere la designazione quale ente qualificato per l'esercizio di azioni collettive transfrontaliere in altri Stati membri devono cumulativamente soddisfare i seguenti requisiti: essere persone giuridiche costituite secondo la legge portoghese e dimostrare di aver svolto dodici mesi di effettiva attività pubblica nella tutela degli interessi dei consumatori prima della sua richiesta di designazione; l'oggetto sociale deve dimostrare l'esistenza di un legittimo interesse alla tutela degli interessi dei consumatori, come previsto dalle disposizioni della normativa dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva; non devono avere scopo di lucro né essere sottoposti a procedure concorsuali né essere stati dichiarati insolventi; essere indipendenti e non farsi influenzare da persone che non siano consumatori, in particolare professionisti che hanno un interesse economico a presentare un'azione collettiva, in particolare nel caso di finanziamento da parte di terzi, e adottare procedure per impedire la loro influenza, nonché per prevenire conflitti di interesse tra loro stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori; rendere pubblicamente disponibili, in un linguaggio chiaro e comprensibile, sul proprio sito *web* o su altri mezzi di ampio e facile accesso per tutte le parti interessate, informazioni che dimostrino che soddisfa i criteri elencati nei paragrafi precedenti, nonché informazioni sulle sue fonti di finanziamento, sulla sua struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, sul suo scopo sociale e sulle sue attività.

⁵⁰ Nell'atto introduttivo del giudizio devono figurare, tra l'altro, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della domanda. Sull'onere della prova, nel processo civile portoghese, si rimanda a J. DE CASTRO MENDES, M. TEIXEIRA DE SOUSA, *Manual de processo civil*, Lisbona, 2023, p. 56 ss.

⁵¹ M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, cit., p. 260.

⁵² P. COSTA E SILVA, N. TRIGO DOS REIS, *Private enforcement e tutela coletiva*, Coimbra, 2022, p. 17 ss.

domanda dovrà contenere l'indicazione di circostanze di fatto idonee quantomeno a delimitare e identificare i tratti distintivi dell'insieme delle potenziali vittime, così da consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione collettiva.

Nei procedimenti collettivi assume un rilievo centrale il potere di direzione e gestione del giudice, il quale è chiamato a svolgere una funzione di garanzia particolarmente incisiva⁵³. Da un lato, egli deve assicurare un'adeguata protezione degli interessi del gruppo rappresentato; dall'altro, è tenuto a vigilare affinché l'azione rappresentativa non venga utilizzata in modo distorto o strumentale, in contrasto con le finalità per cui è stata prevista dall'ordinamento.

In assenza di una disciplina espressa nel *Decreto Lei* n. 114-A/2023, trova applicazione l'art. 13 della LAP, il quale attribuisce al giudice il potere di rigettare il ricorso qualora ritenga manifestamente improbabile il successo della domanda⁵⁴. Tale valutazione può essere compiuta previo parere del Procuratore della Repubblica e all'esito di eventuali indagini istruttorie svolte *ad hoc*, configurando così un meccanismo di filtro volto a evitare l'introduzione o la prosecuzione di azioni infondate o abusive.

Il *Decreto Lei* n. 114-A/2023 non disciplina in modo puntuale il procedimento applicabile in caso di proposizione di un'azione collettiva. Tale lacuna normativa ha indotto la dottrina⁵⁵ a ritenere, sin da subito, che debbano trovare applicazione, in via integrativa, le regole processuali previste dalla *Lei* n. 23/2018, del 5 giugno 2018⁵⁶ in quanto compatibili con la struttura e le finalità dell'azione rappresentativa. Le azioni di risarcimento collettivo si articolano, quindi, in due momenti distinti. La prima fase è quella di cognizione, che si svolge dinanzi al giudice ed è volta all'accertamento della responsabilità e alla verifica delle pretese risarcitorie. La seconda fase – di natura esecutiva, ma eseguita in via extragiudiziale – concerne invece l'attuazione concreta della decisione e la distribuzione delle somme eventualmente riconosciute; essa è affidata alla gestione di un ente designato dal tribunale, incaricato di dare esecuzione alla sentenza secondo le modalità stabilite dal giudice. È, quindi, in questa fase che vengono attuati i provvedimenti riparatori, sebbene sia previsto solo il rimedio compensativo, nei confronti di ciascun consumatore.

2.2.3. Il finanziatore passivo

⁵³ F. GASCÓN INCHAUSTI, *¿Hacia un modelo europeo de tutela colectiva?*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2, 2020, p. 1290 ss.

⁵⁴ M. TEIXEIRA DE SOUSA, *A legitimidade popular na tutela dos interesses difusos*, Lisbona, 2003, p. 229, precisa come, nella fase iniziale dei procedimenti collettivi, il giudice deve, in ogni caso, verificare i requisiti di ammissibilità della domanda, quali la legittimazione e l'interesse ad agire.

⁵⁵ M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, cit., p. 261.

⁵⁶ Relativa alle azioni di risarcimento danni per violazioni del diritto della concorrenza.

L'art. 10 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023 ammette la figura del finanziatore passivo⁵⁷, prevedendo che il ricorrente nell'azione collettiva deve fornire al tribunale una copia autenticata dell'accordo di finanziamento che includa la provenienza dei fondi, i costi e le spese a carico del terzo finanziatore. La convenzione di finanziamento deve garantire l'indipendenza del ricorrente e l'assenza di conflitti di interesse⁵⁸. A tal fine, il finanziatore dell'azione collettiva non può imporre, impedire o influenzare in alcun modo le decisioni di cui al comma precedente e sono nulle tutte le clausole contrarie. Le azioni collettive promosse da un attore che ha stipulato un contratto di finanziamento sono inammissibili quando almeno uno dei convenuti nell'azione è un concorrente del finanziatore o è un'entità da cui il finanziatore dipende.

In caso di violazione dei precetti appena esposti, il tribunale deve invitare il ricorrente a rifiutare o modificare, entro un termine stabilito, il finanziamento da parte di terzi, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della norma violata e deve dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente se le modifiche necessarie non vengono apportate entro il termine stabilito.

2.2.4. Il regime delle prove, la decisione e la posizione del consumatore

Con riferimento al regime probatorio, l'art. 13 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023 riproduce sostanzialmente il contenuto del corrispondente art. 18 della Direttiva UE 2020/1828, introducendo un meccanismo di *disclosure* volto a rafforzare l'effettività della tutela collettiva. In particolare, sia l'attore sia il convenuto possono chiedere al giudice di ordinare l'esibizione di prove rilevanti che si trovino nella disponibilità delle altre parti o di terzi⁵⁹. In aggiunta a ciò, la normativa portoghese prevede specifiche conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza dell'ordine di esibizione, nonché nelle ipotesi di distruzione, alterazione o occultamento di elementi probatori oggetto del provvedimento giudiziale.

Ai sensi dell'art. 16 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023⁶⁰, la sentenza emessa in un'azione collettiva che determina la responsabilità civile dei convenuti deve stabilire i criteri per l'identificazione dei consumatori danneggiati e la quantificazione dei danni subiti da ciascun consumatore

⁵⁷ Per un commento sul finanziamento nelle azioni rappresentative portoghese, cfr. A. MENEZES LEITÃO, *Responsabilidade civil, acções colectivas, legitimidade das associações de defesa dos consumidores, financiamento e destino das quantias não reclamadas pelos consumidores*, in *Revista do Cej*, 1, 2024, pp. 33-64.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legge in esame il ricorrente è considerato indipendente dal terzo finanziatore se è responsabile in via esclusiva dell'adozione di tutte le decisioni relative all'azione collettiva.

⁵⁹ Per M.J. CAPELO, L. DIAS DA SILVA, *O acesso à prova na ação coletiva para proteção dos interesses dos consumidores*, in *Revista do Cej*, 1, 2024, p. 5 ss., tale articolo riveste una fondamentale importanza soprattutto verso l'attore, considerata l'asimmetria informativa esistente tra consumatore e professionista.

⁶⁰ Che richiama l'art. 22 della LAP.

danneggiato individualmente identificato⁶¹. La medesima sentenza deve poi indicare i mezzi da utilizzare per informare i consumatori rappresentati dell'esistenza del risarcimento cui hanno diritto e delle modalità per reclamarlo. Ogni risarcimento che non venga richiesto, in tutto o in parte, dai consumatori lesi entro un termine ragionevole stabilito dal giudice del procedimento è destinato al pagamento di tutti gli oneri, tasse e altre spese sostenute dal ricorrente a seguito dell'azione⁶².

Le sentenze definitive e inappellabili, ex art. 17 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023, sono pubblicate e comunicate ai consumatori, a spese della parte soccombente⁶³, sul sito *web* del convenuto e su due quotidiani, con possibilità, per il giudice, di scegliere altri mezzi di comunicazione appropriati alle circostanze del caso. Peraltro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, le decisioni definitive dei tribunali nazionali o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea che dichiarano l'esistenza di una violazione lesiva degli interessi dei consumatori possono essere utilizzate come prova nell'ambito di qualsiasi altra azione legale intentata contro gli stessi convenuti per la stessa violazione⁶⁴.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva UE 2020/1828, i singoli consumatori non possono assumere la qualità di ricorrenti nel procedimento collettivo: la titolarità e la gestione dell'azione sono infatti attribuite agli enti legittimati, i quali agiscono nell'interesse dei consumatori rappresentati. Il potere di condurre il giudizio spetta dunque esclusivamente a tali soggetti qualificati, cui è demandata la responsabilità di tutelare in modo unitario gli interessi del gruppo. Ai consumatori che risiedano abitualmente in Portogallo al momento della notifica dell'atto introduttivo è tuttavia riconosciuto il diritto di *opt-out*. In tal senso, il

⁶¹ Ex art. 16, comma 2, del *Decreto Lei* n. 114-A/2023, qualora non sia possibile identificare individualmente tutti i consumatori interessati, al giudice è consentito stabilire un importo di risarcimento complessivo (in conformità con quanto disposto dall'art. 22, comma 2, della LAP, secondo cui il risarcimento per la violazione degli interessi dei titolari non identificati individualmente è fissato globalmente). Nel caso in cui si concluda che l'importo globale del risarcimento stabilito non sia sufficiente a compensare i danni subiti dai consumatori lesi che siano stati nel frattempo individuati singolarmente, esso viene distribuito a questi consumatori, proporzionalmente ai rispettivi danni (art. 16, comma 3, del *Decreto Lei* n. 114-A/2023).

⁶² Per l'art. 16, comma 8, del *Decreto Lei* n. 114-A/2023, le indennità residue non pagate per prescrizione o per impossibilità di identificare i rispettivi titolari e che non siano state destinate al pagamento degli oneri, dei diritti e delle spese dell'attore, saranno devolute per il 60% al *Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores* e per il 40% all'*Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça*, l. P.

⁶³ Più in generale, sul regime delle spese processuali interviene l'art. 18 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023 che richiama il regime di esenzione previsto dal *Decreto Lei* n. 34/2008, del 24 febbraio 2008, che stabilisce il regolamento delle spese processuali e prevede che i singoli consumatori interessati da un'azione collettiva per ottenere misure di risarcimento non sopportano le spese processuali, nella misura in cui non siano considerati parte di tale azione.

⁶⁴ In senso critico F. GASCÓN INCHAUSTI, *¿Hacia un modelo europeo de tutela colectiva?*, cit., p. 1313, che rileva come risulti improprio collocare, all'interno di una disposizione dedicata alla pubblicazione e alla comunicazione delle sentenze, un paragrafo concernente la loro funzione probatoria. Una simile scelta redazionale rischia infatti di generare confusione tra piani concettuali distinti: da un lato, il valore probatorio della decisione giudiziaria considerata come documento; dall'altro, il suo effetto vincolante, ossia la forza di cosa giudicata che ne deriva. Cfr., sull'argomento, M.J. CAPELO, *A sentença entre a autoridade e a prova – em busca de traços distintivos do caso julgado civil*, Almedina, 2016, p. 105 ss.

comma 3 dell'art. 12 rinvia ai termini previsti dagli artt. 14 e 15 della LAP per l'esercizio di tale facoltà.

Il divieto per il singolo consumatore di intervenire direttamente nel procedimento collettivo non implica, peraltro, la compressione del suo diritto di agire in giudizio per la tutela del proprio interesse individuale. A questo riguardo, però, il comma 3 dell'art. 12 chiarisce che non è consentita la contemporanea pendenza di un'azione individuale e di un'azione collettiva aventi il medesimo *petitum* e la medesima *causa petendi* nei confronti dello stesso professionista, qualora il consumatore non abbia esercitato il diritto di *opt-out*. In tal caso, l'azione individuale risulta preclusa in ragione della pendenza del procedimento collettivo.

2.3. Considerazioni critiche

Il recepimento della Direttiva UE 2020/1828 è stato accolto in Portogallo con aspettative particolarmente elevate, soprattutto alla luce della diffusa consapevolezza dell'inadeguatezza della LAP rispetto alle esigenze di tutela collettiva poste dalla complessità del mercato contemporaneo. La disciplina previgente, infatti, pur avendo rappresentato per lungo tempo uno strumento significativo di protezione degli interessi diffusi, appare oggi difficilmente idonea a fornire risposte efficaci in un contesto caratterizzato da pratiche commerciali sempre più sofisticate, digitalizzazione dei rapporti di consumo e dimensione transnazionale dei conflitti⁶⁵. Ciò nondimeno, la nuova normativa presenta indubbi profili di forza. In particolare, la scelta di attribuire la legittimazione attiva a enti qualificati consente di superare l'inerzia o la scarsa propensione all'azione da parte dei singoli consumatori lesi, spesso disincentivati dall'esiguità del danno individuale o dalla complessità del contenzioso⁶⁶. Al tempo stesso, il rafforzamento degli strumenti collettivi contribuisce ad accrescere la funzione deterrente dell'azione, inducendo i professionisti a conformare la propria condotta alla normativa vigente e a interrompere pratiche illecite potenzialmente lesive di una pluralità di soggetti.

Tuttavia, la dottrina⁶⁷ non ha mancato di evidenziare diverse criticità con riferimento al *Decreto Lei* n. 114-A/2023. Una delle principali riserve riguarda la tecnica normativa adottata dal legislatore portoghese, il quale, anziché procedere a una disciplina organica e autosufficiente della materia, ha scelto di regolare solo taluni aspetti, rinviando per altri profili alla LAP. Tale rinvio, se da un lato risponde a esigenze di coordinamento sistematico, dall'altro rischia di perpetuare le carenze strutturali di una normativa che, come già rilevato, non appare

⁶⁵ M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, cit., p. 251.

⁶⁶ J. DAMIÁN MORENO, *Consideraciones en torno a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores*, in *Anuário de Derecho Civil*, LXXVI, III, 2023, p. 1163.

⁶⁷ M. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, *El marco jurídico de la Directiva 2020/1828 en relación con la tutela judicial de los intereses colectivos de los consumidores*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2, 2022, pp. 275-293; M. TEIXEIRA DE SOUSA, *A transposição da Diret. 2020/1828 pelo DL 114-A/2023, de 5/12: dúvidas e perplexidades*, intervento al Webinar organizzato il 16 febbraio 2024 presso l'Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra, reperibile in www.blogspot.com, p. 1 ss.

pienamente adeguata a garantire una tutela collettiva moderna, efficace e coerente con le finalità della direttiva europea.

Con riferimento alla legittimazione attiva, non mancano profili di criticità legati alla differenziazione dei requisiti richiesti agli enti⁶⁸ a seconda che intendano promuovere un'azione collettiva nazionale ovvero transfrontaliera⁶⁹. Il legislatore portoghese ha, infatti, previsto una procedura di designazione amministrativa preventiva esclusivamente per gli enti che intendono essere designati come enti qualificati ai fini dell'avvio di azioni collettive transfrontaliere in altri Stati membri⁷⁰, imponendo loro la presentazione di un'apposita domanda all'autorità competente⁷¹. Peraltro, tali enti non beneficiano di una presunzione assoluta di legittimazione, ma restano sottoposti a un accertamento dell'autorità amministrativa ogni 5 anni, ai sensi dell'art. 7, comma 4. Diversamente, tale meccanismo non opera per gli enti che intendano promuovere azioni collettive di natura esclusivamente nazionale. In questo secondo ambito, non essendo previsto alcun controllo amministrativo preventivo, la verifica dei requisiti di legittimazione è rimessa integralmente al giudice adito, il quale procederà alla relativa valutazione nell'ambito del singolo procedimento⁷².

Ulteriori profili di incertezza emergono con riguardo alla figura del finanziatore terzo, ammesso ai sensi dell'art. 10⁷³. In particolare, appare poco realistico ritenere che tale soggetto, pur qualificato come finanziatore passivo, rimanga del tutto estraneo alle dinamiche del procedimento⁷⁴. La possibilità che egli possa, anche indirettamente, incidere sulle scelte strategiche dell'ente promotore solleva interrogativi in ordine alla trasparenza, all'indipendenza dell'azione e alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse⁷⁵.

A ciò si aggiunge un'ulteriore criticità, già evidenziata⁷⁶, relativa alla tecnica normativa adottata dal legislatore: il decreto di recepimento, infatti, non individua in modo puntuale i requisiti della domanda introduttiva né disciplina in maniera organica e completa lo svolgimento del procedimento. Tale lacuna impone il ricorso a fonti integrative e a interpretazioni sistematiche, con il rischio di generare incertezze applicative e disomogeneità nella prassi giudiziaria.

⁶⁸ Per una ricognizione dei requisiti cfr. paragrafo 2.2.1. "La legittimazione attiva".

⁶⁹ M. TEIXEIRA DE SOUSA, *A transposição da Diret. 2020/1828 pelo DL 114-A/2023, de 5/12: dúvidas e perplexidades*, cit., p. 8, che afferma come la soluzione non si ponga in armonia con la Direttiva UE 2020/1828 – considerando (25) e (26) – e favorisca il *forum shopping*.

⁷⁰ Art. 7, comma 3, *Decreto Lei* n. 114-A/2023.

⁷¹ L'autorità competente portoghese è la *Direção-Geral do Consumidor*.

⁷² M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, cit., p. 255.

⁷³ Purché nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'art. 10 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023.

⁷⁴ M.J. CAPELO, C. CUNHA, *Práticas anticoncorrenciais*, cit., p. 55.

⁷⁵ P. COSTA E SILVA, N. TRIGO DOS REIS, *Private enforcement e tutela coletiva*, cit., p. 131, che evidenziano l'importanza di prevenire l'indebita interferenza del finanziatore passivo.

⁷⁶ Cfr. paragrafo 2.2.2. "La domanda introduttiva e il procedimento".

Da ultimo, il *Decreto Lei* n. 114-A/2023 desta perplessità per le significative omissioni che lo caratterizzano con riferimento alla disciplina delle transazioni nell'ambito delle azioni di risarcimento collettivo. In particolare, la normativa non contiene disposizioni espresse in ordine alla possibilità di auto risoluzione o di definizione conciliativa della controversia⁷⁷ né chiarisce se e in quale misura al consumatore debba essere riconosciuto il potere di rifiutare di essere vincolato da un eventuale accordo transattivo⁷⁸. Parimenti, manca una disciplina specifica circa i criteri di valutazione della ragionevolezza e dell'equità del contenuto della transazione⁷⁹, così come non sono previste regole dettagliate volte a garantire un controllo effettivo sull'eventuale indebita influenza dei finanziatori terzi nelle decisioni relative alla definizione dell'accordo⁸⁰. Ulteriori lacune riguardano, inoltre, gli obblighi di comunicazione e informazione nei confronti dei consumatori circa il contenuto della transazione⁸¹, profilo particolarmente rilevante al fine di assicurare trasparenza, consapevolezza e tutela effettiva degli interessi rappresentati. Tali omissioni rischiano di incidere sull'equilibrio complessivo del sistema, lasciando irrisolti snodi centrali nella gestione delle azioni collettive risarcitorie.

3. Principali somiglianze e differenze tra la normativa italiana e portoghese in materia di azioni di classe e rappresentative

La normativa portoghese e quella italiana in materia di azioni di classe e rappresentative condividono la medesima finalità di fondo, ossia garantire una tutela effettiva a interessi che travalicano la dimensione meramente individuale, offrendo una risposta processuale a situazioni lesive che coinvolgono una pluralità di soggetti. Ulteriori profili di convergenza tra i due ordinamenti riguardano la legittimazione attiva nelle azioni di classe, che in entrambi i sistemi è riconosciuta sia ai singoli appartenenti alla classe sia a organizzazioni o associazioni appositamente costituite per la tutela dei diritti coinvolti⁸². Lo stesso può dirsi anche per le azioni rappresentative considerato che la legittimazione attiva è affidata, sia nella normativa italiana che portoghese, ad appositi enti legittimati⁸³. Altre analogie tra i due sistemi riguardano il regime di pubblicità delle decisioni giudiziarie⁸⁴ e, con riferimento alle azioni

⁷⁷ Così come "incoraggiato" dal considerando (53).

⁷⁸ Considerando (57).

⁷⁹ Considerando (56).

⁸⁰ Considerando (52). Come esposto da M.J. CAPELO, *Ações Coletivas para Defesa dos Interesses dos Consumidores - Primeiras impressões sobre a transposição portuguesa da Diretiva (EU) 2020/1828*, cit., p. 263, la valutazione della correttezza dell'accordo è affidata al tribunale che dovrà valutarne anche i profili di merito.

⁸¹ Considerando (58), (60) e (62).

⁸² Cfr. art. 840-bis, comma 2, c.p.c. e art. 2 della LAP.

⁸³ Cfr. art. 140-quater cod. cons. e art. 5 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023.

⁸⁴ A ben vedere, in tema di azioni di classe, il legislatore italiano, all'art 840-quinques, comma 14, c.p.c. prevede la pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, comma 2, c.p.c., mentre l'art. 19 LAP impone la pubblicazione su due giornali. Tale differenza, nelle azioni rappresentative, viene meno

rappresentative, l'esigenza che il finanziatore terzo che detenga un interesse economico nella controversia non eserciti alcuna influenza sulle scelte dell'ente rappresentativo in modo tale da pregiudicare gli interessi dei consumatori coinvolti nell'azione⁸⁵.

Con riguardo alle differenze, al di là di quelle concernenti la struttura e le fasi del procedimento⁸⁶, emergono tuttavia ulteriori scarti significativi che meritano di essere evidenziati in questa sede.

Una prima, fondamentale, differenza riguarda il fondamento normativo dell'istituto: l'azione popolare portoghese trova esplicito riconoscimento nella Costituzione, che ne sancisce la legittimazione e ne valorizza la funzione di tutela di interessi collettivi e diffusi⁸⁷. L'azione di classe italiana, invece, non gode di un analogo fondamento costituzionale espresso, essendo il frutto di una scelta legislativa ordinaria, oggi disciplinata agli artt. 840-*bis* ss. c.p.c.⁸⁸.

Una seconda differenza concerne l'ambito oggettivo di applicazione. La normativa portoghese, all'art. 1, comma 2, della LAP, fa riferimento alla tutela rafforzata di interessi di

considerato che la normativa portoghese stabilisce come le sentenze debbano essere pubblicate e comunicate ai consumatori, a spese della parte soccombente, anche sul sito *web* del convenuto (art. 17 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023).

⁸⁵ Cfr. art. 140-*septies*, comma 8, lett. e) cod. cons. e art. 10 del *Decreto Lei* n. 114-A/2023.

⁸⁶ Non è questa la sede per poter descrivere analiticamente il procedimento delle azioni di classe e rappresentative nella normativa italiana. Merita, però, di essere precisato che – a differenza del procedimento delineato dalla LAP e come afferma C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2, 2020, p. 714 ss. – il procedimento dell'azione di classe disciplinato dagli artt. 840-*bis* ss. c.p.c. è suddiviso in tre fasi. La prima fase, detta fase-filtro, inizia con ricorso davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte resistente e termina con ordinanza con la quale il giudice dichiara ammissibile l'azione. La seconda fase va dall'ordinanza di ammissione alla sentenza con cui il giudice accoglie l'azione di classe. In questo frangente, il giudice ha il compito di pronunciarsi sulla responsabilità del convenuto; definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei e stabilisce la documentazione che deve essere prodotta per fornire prova della titolarità dei suddetti diritti; dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine per l'adesione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei; nomina il giudice delegato; nomina il rappresentante comune degli aderenti; determina, ove necessario, l'importo da versare da parte di ciascun aderente. Con la sentenza di accoglimento comincia la terza fase: chi ancora non abbia aderito alla classe a seguito dell'ordinanza di ammissione può aderire ora con le modalità descritte dall'art. 840-*septies* c.p.c. Ex art. 840-*quinquies*, comma 1, c.p.c., l'aderente non assume la qualità di parte. Sempre in questa fase viene accertato il diritto di ciascun aderente, che potrà essere soddisfatto nelle modalità dell'esecuzione forzata collettiva ex art. 840-*terdecies* c.p.c. In tema cfr., anche, B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, Pisa, 2024 e F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, Bologna, 2026, pp. 347-362.

Diversamente, il procedimento per proporre un'azione rappresentativa ai sensi degli artt. 140-*ter* ss. cod. cons. inizia con ricorso – che dovrà essere pubblicato, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia – e il procedimento segue le regole del procedimento semplificato di cognizione. La prima fase termina con ordinanza con la quale il giudice decide sull'ammissibilità della domanda, mentre la seconda fase si conclude con sentenza, che avrà il contenuto di cui all'art. 840-*sexies* c.p.c. e che conterrà una condanna inibitoria o compensativa (cfr., sull'argomento, G. DE CRISTOFARO, *Le azioni rappresentative di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*, in *NLCC*, 2024, p. 1 ss. e A. GIUSSANI, *L'azione rappresentativa nel d.lgs. n. 28 del 2023*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, cit., pp. 279-299).

⁸⁷ Art. 52, comma 3, della *Constituição da República Portuguesa* del 1976.

⁸⁸ Con la l. 12 aprile 2019, n. 31, il legislatore ha regolato l'istituto della *class action* all'interno del codice di procedura civile, contestualmente abrogando gli artt. 139, 140 e 140-*bis* cod. cons.

particolare rilievo collettivo, quali la salute pubblica, la protezione dell'ambiente, la qualità della vita, la difesa dei consumatori nell'acquisto di beni e servizi, la salvaguardia del patrimonio culturale e la tutela del demanio pubblico. La disciplina italiana dell'azione di classe, invece, è costruita attorno alla nozione di diritti individuali omogenei (art. 840-*bis*, comma 1, c.p.c.)⁸⁹, mantenendo un ancoraggio alla dimensione soggettiva dei singoli diritti, seppure esercitati in forma aggregata. Diversamente, per quanto riguarda le azioni rappresentative, sia l'ordinamento italiano sia quello portoghese convergono nella finalità di tutela degli interessi collettivi dei consumatori⁹⁰.

Ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal modello di partecipazione alla classe. In Portogallo, tanto l'azione popolare quanto le azioni rappresentative si fondano su un meccanismo di tipo *opt-out*, per cui i soggetti appartenenti alla categoria interessata sono automaticamente inclusi nel giudizio, salvo espressa volontà di esclusione⁹¹. In Italia, invece, solo le azioni rappresentative adottano il modello *opt-out*⁹², mentre l'azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile resta improntata al sistema *opt-in*, che richiede un'adesione espressa per beneficiare degli effetti della decisione⁹³. Sotto questo profilo, seppur le note critiche esposte nei paragrafi sopra⁹⁴, il modello portoghese appare potenzialmente più incisivo⁹⁵, in quanto consente un'estensione più ampia e automatica degli effetti della pronuncia, rafforzando la funzione deterrente dello strumento collettivo⁹⁶.

⁸⁹ Definiti da App. Milano, 3 marzo 2014 in *Giur. it.*, 8-9, 2014, p. 1910, con nota di A. GIUSSANI, *Ancora sulla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti "omogenei"* e Trib. Torino, 10 aprile 2014, in *Corr. giur.*, 7, 2015, p. 942, con nota di F. TRUBIANI, *Le persistenti difficoltà applicative dell'azione di classe*, come quei diritti che presentano la medesima *causa petendi*, indipendentemente dal *petitum* immediato.

⁹⁰ Cfr. art. 140-*ter*, comma 1, lett. c), cod. cons. e art. 2 del Decreto Lei n. 114-A/2023.

⁹¹ Cfr. artt. 14 e 15 della LAP e art. 12, comma 3, del Decreto Lei n. 114-A/2023.

⁹² Nelle azioni rappresentative italiane, la legittimazione attiva, che non viene concessa alle singole persone fisiche, spetta agli enti legittimati di cui all'art. 140-*quater* cod. cons., i quali possono agire anche senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati (cd. legittimazione straordinaria. Come evidenzia G. FINOCCHIARO, *Superato il sistema dell'opt-in: si va senza necessità di adesione*, in *Id* (a cura di), *Scudo per i consumatori, la novella alla prova dei fatti*, in *Guida al diritto*, 22, 2023, 65, la legittimazione straordinaria determina il passaggio dal meccanismo dell'opt-in (previsto dal legislatore italiano per le azioni di classe) in favore dell'opt-out.

⁹³ Cfr. art. 840-*septies* c.p.c. Sul meccanismo dell'opt-in, si rimanda a C. CONSOLO, *La transazione dell'azione collettiva: difetti e pregi del sistema dell'opt-in adottato anche in ottica di analisi economica*, in *Anal. giur. econ.*, 1, 2008, p. 185 ss. e *Id*, *È legge una disposizione sull'azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dello "opt-in" anziché quella danese dello "opt-out" e il filtro ("L'inutil precauzione")*, in *Corr. giur.*, 6, 2008, p. 5 ss.

⁹⁴ Cfr., *supra*, paragrafi 1.3. "Osservazioni di sintesi" e 2.3. "Considerazioni critiche".

⁹⁵ Per verificare il numero di azioni collettive intentate negli ultimi anni in Portogallo, è possibile consultare il sito internet della *Direção-Geral do Consumidor* (www.consumidor.gov.pt) nonché i siti delle varie associazioni a difesa dei consumatori (tra i tanti, si segnalano www.citizensvoice.eu e www.iusomnibus.eu).

⁹⁶ In generale, sui benefici del meccanismo opt-out, si rinvia a A. GIUSSANI, *Controversie seriali e azione collettiva risarcitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 6, 2008, p. 469 ss.

Emanuele Saresini
Dottorando